



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ferrara,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente,
dott. Anna Ghedini Giudice rel ed est.,
dott. Costanza Perri Giudice,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 11/2023 r.g.p.u., promosso su ricorso di Agenzia Entrate -Riscossione di Ferrara, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cogoni di Cagliari.

- ricorrente

contro

IMF SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in VIA MATTEOTTI 5
CENTO

-resistente

Il Tribunale,

rilevato che con ricorso depositato il 15.2.23, parte creditrice premesso di essere creditore di IMF SRL IN LIQUIDAZIONE in concordato preventivo e che la debitrice non aveva rispettato i modi ed i tempi della proposta di pagamento omologata, ha chiesto la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 l.fall. e la apertura della liquidazione giudiziale della società'



debitrice;

osservato che la parte debitrice non si è costituita, limitandosi il legale rappresentante a comparire personalmente;

visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il giudice relatore;

premesso che la società IMF SRL ha presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F. e con decreto del 11/04/2019 il Tribunale di Ferrara ha dichiarato aperta la procedura n. 9/2018, che è stata omologata con decreto del 07/11/2019;

che il piano con riferimento ai tributi erariali prevedeva il pagamento integrale secondo le seguenti modalità: 1. Pagamento del 30% del debito complessivo entro il I semestre del 2021; 2. Pagamento dell'ulteriore 30% del debito entro il II semestre del 2021; 3. Pagamento del residuo 40% entro il I semestre del 2022;

che ad oggi il debito complessivo erariale a ruolo ammonta ancora ad € 1.266.744,78, nonostante secondo la tempistica del piano avrebbe dovuto essere già integralmente pagato oltre interessi di mora ed oneri di riscossione;

preso atto che nelle conclusioni della relazione informativa del 28/11/22 il commissario giudiziale rilevava che: "La contrazione della percentuale è dovuta essenzialmente alla circostanza che molti degli immobili non risultano venduti, e la situazione più delicata riguarda sicuramente la parte dei terreni edificabili. Alla circostanza delle mancate vendite, occorre altresì considerare che la gestione degli immobili rappresenta un esborso importante in tema di costi prededucibili (si pensi all'IMU, alle spese condominiali e alle spese assicurative che maturano in costanza di procedura,



a seguito delle mancate vendite). Per i motivi sopra indicati, si può quindi asserire che le percentuali indicate dalla società nella domanda di concordato preventivo risultano allo stato irrealizzabili. Tra l'altro la proposta concordataria prevedeva al suo interno una transazione fiscale che individuava il pagamento entro il 30/06/2022 di un importo pari ad 1.244.840,75 in favore di Agenzia delle Entrate; l'importo in questione è stato oggetto di revisione da parte dello scrivente commissario giudiziale che, come indicato nella relazione redatta ai sensi dell'art. 172 L.F. quantificava il medesimo in € 1.266.939,07. Successivamente, a seguito di transazione stragiudiziale debitamente autorizzata dal comitato dei creditori, l'importo predetto veniva ridotto ad € 1.157.097,07. In sede di rapporto riepilogativo al 30/06/2022 il liquidatore, Dott. Adamini, indicava che l'impossibilità di adempiere alla transazione fiscale alla data del 30/06/2022 è dovuta essenzialmente alla difficoltà di alienazione di taluni cespiti ed in particolare alle aree edificabili, oggi difficilmente collocabili ai prezzi di perizia.E' verosimile altresì pensare che l'importo indicato dai creditori chirografari possa ridursi ulteriormente a seguito di eventuali ulteriori riduzioni dei terreni edificabili, che rappresentano, come più volte indicato, la maggiore aleatorietà del presente concordato avente natura liquidatoria.”;

che il mancato pagamento dell'importo promesso a ADER, per entità, rappresenta certamente un grave inadempimento e che il piano concordatario non è più in grado, visto il risultato delle vendite e l'allungamento dei tempi, di realizzare la proposta votata dai creditori, essendosi di conseguenza incrinato il rapporto sinallagmatico esistente fra la proposta e il voto positivo dei creditori, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione;



quanto alla istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, atteso che IMF SRL IN LIQUIDAZIONE ha la propria sede nel circondario del Tribunale di Ferrara; ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;

rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e risultando provato, sulla base dei bilanci depositati unitamente al ricorso per concordato preventivo, il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2, co. 1, lett. d), del d.l.vo n. 14 del 2019;

osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dagli elementi evidenziati nel ricorso e nella relazione ex art. 172 l. fall, da cui emergono 40milioni di euro di passività a fronte di 25milioni di euro di attivo tutto costituito da immobili, che notoriamente non possono consentire la pronta soddisfazione dei creditori e che comunque non sono sufficienti a coprire le passività;

rilevato che l'esposizione debitoria della parte resistente è superiore ad euro 30.000,00 come sopra evidenziato;

ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, co. 5, del d.l.vo n. 14 del 2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale;



tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019,

P. Q. M.

il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale,
visto l'art. 186 l. fall., dichiara risolto il concordato preventivo cui e' stata ammessa IMF s.r.l. in liquidazione;

visti gli artt. 27, co. 2 e 3, 49, 121 e 125 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così provvede:

a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di IMF SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede VIA MATTEOTTI 5 CENTO;

b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;

c) nomina curatore il dott. Simone Nanni con studio in Ferrara;

d) ordina al debitore/alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 del d.l.vo n. 14 del 2019;

e) fissa l'udienza del giorno 20.7.23 h. 10 davanti al Giudice delegato dott.ssa Anna Ghedini per l'esame dello stato passivo;

f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore/della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;

g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche



dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Così deciso in Ferrara, il giorno 28 marzo 2023.

Il Giudice estensore

(*dott. Anna Ghedini*)

Il Presidente

(*dott. Stefano Giusberti*)

